

L'investigazione ai tempi della pandemia

09 Aprile 2020

Fabio Mongile

Indice:

1. Premessa
2. Lo *smart working*
3. L'*open source intelligence* e la *human intelligence*
4. Prospettive future

1. Premesse

Oggi, il mercato produttivo e soprattutto il terziario connesso ai servizi non propriamente essenziali ha subito una forte flessione. Inevitabilmente, la pandemia ha prodotto delle ripercussioni pure sul settore investigativo il cui codice ATECO 80.3 non rientra tra quelli indicati nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 ai quali è consentita la prosecuzione dell'attività.

All'Articolo 1 lettera D del suddetto decreto però è prevista la prosecuzione dell'attività, laddove sia funzionale a garantire la continuità delle attività di cui nell'allegato 1 previa comunicazione alla Prefettura di riferimento.

Questo ha dunque permesso alle agenzie investigative autorizzate per le indagini in ambito assicurativo di proseguire la loro attività, al fine appunto di garantire alle imprese di assicurazione la gestione dei sinistri. Questo non significa, nella maniera più assoluta, che per gli investigatori che operano in questo settore i ritmi e le modalità di lavoro proseguano immutate.

2. Lo *smart working*

Senza dubbio in queste settimane e per un lunghissimo periodo, sarà necessario ricorrere allo *smart working*, evitando pertanto al personale dipendente, operativo e amministrativo, di recarsi presso gli uffici dell'istituto di investigazione e di operare da casa.

Mi permetto qui una piccola digressione in proposito, in quanto tale "*scelta*" è decisamente in ritardo con i tempi, in quanto da molto tempo, in questo come in mille altri settori, la possibilità di ricorrere al telelavoro o allo "*smart working*" avrebbe costituito una risorsa del tutto inesplorata.

I benefici in tal senso si riscontrerebbero sia sull'economia aziendale: spese strumentali alla sede operativa, contributi parametrati anche sul rischio connesso all'infortunio sul lavoro e in itinere, che sulla qualità di vita del singolo dipendente: un risparmio economico e di tempo connesso agli spostamenti casa-lavoro.

Inoltre, in un'ottica sociale i benefici del lavoro da casa ricadrebbero a cascata sull'intera comunità. Minor traffico nelle strade che si tradurrebbe in minor inquinamento, minori spese per la manutenzione di strade e autostrade, minor costo del carburante, minor numero di incidenti stradali con un abbassamento dei premi assicurativi, maggiore offerta di immobili destinabili ad uso abitativo.

Tuttavia, rimane fermo il principio secondo il quale, **qualunque modello organizzativo imposto da cause di forza maggiore e non frutto della valutazione dell'imprenditore, non può che avere un impatto negativo sull'impresa.**

Difatti, **buona parte dei vantaggi sopra menzionati potrebbero riscontrarsi solo nel lungo termine**. Oggi, tutte le aziende continueranno a pagare gli affitti di uffici che non occupano e continuano a pagare i contributi calcolati anche in base al rischio di infortunio sul lavoro o in itinere.

È necessario, a tal proposito, operare una precisazione in quanto il titolare di licenza o l'incaricato preposto alla registrazione dei mandati, deve necessariamente recarsi fisicamente presso la sede dell'istituto per registrare gli incarichi giornalmente ex articolo 135 del TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) e il registro non può, nella maniera più assoluta, lasciare la sede dell'agenzia investigativa.

3. L'*open source intelligence* e la *human intelligence*

Già in precedenti contributi ho avuto modo di evidenziare l'importanza delle attività denominate OSINT, Open Source Intelligence, cogliendo altresì l'occasione per evidenziarne anche i limiti. Difatti le attività di ricerca dalle fonti aperte costituiscono un validissimo contributo all'indagine che però non potrà mai sostituire in toto la c.d. *human intelligence*, iniziando dai sopralluoghi sul teatro del sinistro, per finire al contatto con le persone a vario titolo coinvolte.

Seppure siano formalmente consentite le attività afferenti alla filiera assicurativa, allo stato attuale, è pressoché impossibile effettuare trasferte fuori del proprio comune per una miriade di ragioni. In *primis*, la permanenza ancorché temporanea in altro comune espone l'operatore alla violazione di ordinanze di cui potrebbe non avere conoscenza, stante il vasto panorama di restrizioni a macchia di leopardo che le varie amministrazioni locali emanano quotidianamente con potenziali conseguenze riconducibili all'ormai [noto articolo 650 del Codice penale](#), inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

A ciò, si aggiungano le numerose difficoltà di **natura logistica**. Con la chiusura della quasi totalità delle attività commerciali, è palese dunque l'impossibilità di potersi anche solo fermare per una sosta per pranzare o per un caffè.

A questo si aggiunga che il classico contatto con le persone coinvolte, le quali fino a pochissimo tempo fa ricevevano l'operatore presso la propria abitazione o, previo appuntamento, al bar, oggi difficilmente accetterebbero di far entrare un estraneo in casa, benché debitamente qualificatosi per le ragioni del suo incarico.

Inoltre, anche sussistendo le condizioni per recarsi direttamente presso il domicilio dell'interessato, il contatto con questi si rende decisamente ostico, poiché persino il contatto all'aria aperta è soggetto a diverse difficoltà quali, una tra tante, la distanza di sicurezza con evidenti difficoltà in termini di dialogo e comunicazione.

La diffidenza degli interlocutori nei confronti di chi svolge la professione di accertatore assicurativo è da sempre una costante alla quale l'operatore si trova quotidianamente a far fronte. Oggi più che mai, con l'emergenza sanitaria in atto, è estremamente improbabile che qualcuno ci raggiunga, foss'anche sotto casa, per sottoscrivere una dichiarazione testimoniale.

Nell'impossibilità, perciò, di un normale svolgimento di un'indagine in senso classico, è necessario ricorrere ad un contatto telematico con i soggetti interessati, fortunatamente permesso dalle moderne tecnologie.

Questa strada, seppure formalmente perseguibile, presenta notevoli criticità circa il buon esito dell'indagine poiché il contatto diretto ha una doppia valenza: in primo luogo, avvenendo senza alcun preavviso, sappiamo che permette all'investigatore, di raccogliere una testimonianza dell'accaduto, per così dire, “*a caldo*”, dunque senza che la versione della narrazione possa essere preparata dal soggetto interessato, prima del colloquio con l'operatore; **in secondo luogo, la possibilità di un dialogo *vis a vis* permette all'investigatore di cogliere tutti gli indicatori paraverbali**, che verrebbero più facilmente filtrati nel corso conversazione telefonica o con qualsiasi altro mezzo.

Come detto sopra, sono aspetti ovviabili ma che tuttavia, andranno ad impattare in modo significativo sulle modalità di gestione e della lavorazione degli incarichi affidati al professionista, il quale sarà costretto ad operare tutta una serie di differenti valutazioni programmatiche all'atto della pianificazione dell'indagine.

Ovviamente il “ricorso forzato della società allo *smart working*”, si auspica che porterà ad un superamento della burocrazia, soprattutto per ciò che concerne i contatti con le amministrazioni locali, sanitarie e gli organi di P.G. È chiaro che un superamento di certe cautele, se non disciplinato a dovere, potrebbe portare a problemi più gravi in termini di privacy. Questo però è un argomento estremamente ampio e che necessiterebbe di una dissertazione ad hoc.

4. Prospettive future

Se dovessimo rappresentare graficamente l'andamento degli incarichi assicurativi, l'immagine più adeguata potrebbe essere una campana rovesciata. Da una parte, l'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) ha concesso una proroga sui termini di risposta ai reclami e delle richieste di informazioni, invitando le imprese a garantire il massimo impegno nell'assistere i fruitori dei servizi assicurativi nel più breve tempo e nel miglior modo possibile. Ciò a fronte delle ricevute indicazioni della EIOPA (*European Insurance Occupational and Pension Authority*) circa gli adempimenti di legge gravanti sugli operatori assicurativi.

Questo permette a tutta la filiera assicurativa di avere tempistiche meno stringenti nella gestione dei sinistri e premettendo così sia alle imprese di assicurazione che, a cascata, a tutta la filiera fiduciaria, di organizzarsi secondo le linee guida sopra richiamate. Questo potrebbe portare **nel breve termine ad un sensibile calo degli incarichi affidati agli istituti investigativi**. Un calo che plausibilmente, si protrarrà anche nel medio termine, in quanto è previsto nell'immediato futuro, un calo dei sinistri (stradali), dovuto chiaramente alla diminuzione dei veicoli in circolazione.

Dall'altra parte, in una prospettiva più sul lungo termine, non possiamo non considerare che, alla luce della crisi economica che si prospetta e dell'allerta che le direzioni investigative antimafia stanno ponendo sull'operato delle organizzazioni criminali, soprattutto nel meridione, è facile attendersi che potremmo assistere ad un sensibile incremento delle frodi assicurative per il quale il mondo dell'investigazione che ruota intorno a questa filiera dovrà farsi trovare preparato.

Bibliografia:

<https://www.ivass.it/media/avviso/covid-reclami/>;

<https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2020/ivcs391.pdf>;

https://www.ivass.it/media/avvisi/documenti/2020/COVID-19_adempimenti_di_legge_gravanti_sugli_operatori.pdf;

<https://www.ivass.it/normativa/internazionale/internazionale-ue/linee-guida-eiopa/opinioni-supervisory-statement/statement-consumer-protection-and-conduct-risks-covid19-april2020.pdf>

TAG: Covid-19, coronavirus, investigazioni

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.